

G.P.

a debito per quot. pot.
1.11.03 n° 10/03 PH

7746 sentenza
n. 5176 monologico
4185 rep.



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. I

riunito in camera di consiglio con i Sigg.ri:

Dott. Massimo Crescenzi Presidente
Dott.ssa Anna Maria Pagliari Giudice
Dott. Vittorio Contento Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento (iscritto sotto il n.2409/2009 RGACC) per
l'accertamento dello stato di apolidia, promosso da
nato a Orlane Podujevo (attuale Kossovo) il 19.4.1965, elettivamente
domiciliato in Roma alla via Valadier n.39 (Studio Avv. Salvatore
Fachile), con il difensore Avv.to Mariella Console del Foro di Torino;

ATTORE

nei confronti

della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del
Presidente p.t., del Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t.,
del Ministero degli Esteri in persona del Ministro p.t., tutti ex lege
domiciliati presso L'Avvocatura Generale dello Stato;

CONVENUTI

con l'intervento del PM in sede;

CONCLUSIONI dell'attore: chiede il riconoscimento dell'apolidia,
con vittoria di spese;

CONCLUSIONI dei convenuti: chiedono il rigetto della domanda.

Motivi in fatto ed in diritto

L'attore, di etnia rom, nato nel 1965 nel territorio della estinta
Repubblica socialista di Jugoslavia, e da genitori che risultano entrambi,
al 2003, cittadini della Repubblica di Serbia e Montenegro (v. certificato
di nascita in atti, ha chiesto1 l'accertamento giudiziale del proprio stato
di apolidia (dopo avere vanamente impetrato dal Ministero il rilascio
della corrispondente certificazione), deducendo di essere vissuto in
Italia dal 1981 e costituendo con la moglie/convivente more uxorio
Dordevic Jovanka un nuovo nucleo familiare domiciliato in Piemonte, da

1 Trattasi di riassunzione di omologo giudizio già promosso innanzi al
Tribunale di Torino, e conclusosi con declaratoria d'incompetenza per
territorio (sentenza n.6594/08 del 16.7/6.10.2008)

2013 11

Handwritten signature

cui sono nati due figli, [REDACTED] e [REDACTED] (27.10.1989).

Privo della cittadinanza italiana, non ha la possibilità di ottenere un passaporto dalle Autorità serbe, né kossovere, o qualunque altra forma di riconoscimento, sicché può godere in Italia dei soli diritti accordati anche ai clandestini (senza comunque poter essere espulso proprio a motivo del mancato possesso di una cittadinanza straniera).

Si sono costituite le Amministrazioni convenute, a mezzo dell'Avvocatura Generale, sostenendo che l'attore non ha dimostrato di non potere essere riconosciuto cittadino serbo, o eventualmente kossovaro.

La causa, in difetto di istanze di prova dichiarativa, è stata riservata al collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate dal solo attore, all'udienza del 10.10.2012, con assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali ex art.190 c.p.c.

La domanda, ad avviso del collegio, è fondata.

In base alle allegazioni non contestate ed alla documentazione prodotta risultano convalidati i dati di fatto esposti dall'attore che, di etnia rom, è nato in Orlane Podujevo (nel territorio dell'attuale Kossovo) il 19.4.1965 da genitori che, all'epoca (anni 1935 - 1940), erano verosimilmente sudditi di una monarchia serbo - croato - slovena, e comunque risultano dagli atti, al 2003 (v. il certificato prodotto dall'attore), entrambi cittadini della Serbia - Montenegro.

In base a questi dati, secondo il criterio dello *jus sanguinis*, il DORDEVIC potrebbe avere acquistato, per nascita, la cittadinanza della "Unione Statale di Serbia e Montenegro".

L'art.249 della Costituzione della ex Jugoslavia prevedeva infatti il principio della doppia cittadinanza, quella nazionale e quella delle sei Repubbliche federate: ogni cittadino di una di queste - cittadinanza quest'ultima che non aveva rilievo sul piano internazionale - era altresì cittadino della Federazione. La legge sulla cittadinanza del 24 dicembre 1976 sanciva la prevalenza dello *jus sanguinis* quale criterio di acquisto della cittadinanza (cui si accompagnavano altri criteri).

IL 27 aprile del 1992 la Jugoslavia (non più Repubblica federale socialista ma "Repubblica federale di Jugoslavia") aveva limitato la propria sovranità alla Serbia (comprensiva del Kossovo) ed al Montenegro, tuttavia a motivo dell'incertezza delle sue frontiere con la Bosnia Erzegovina (ed a questioni di ordine etnico) le sue rappresentanze continuavano a riconoscere la cittadinanza anche a persone, già cittadini della Federazione socialista, che risiedevano al di fuori dei nuovi confini (e rilasciavano anche Passaporti).

Il 1 gennaio 1997 è entrata in vigore una nuova legge sulla cittadinanza della (nuova) Repubblica Federale, com'è noto riorganizzatasi, nel 2003, sotto il nome di "Unione Statale di Serbia e Montenegro".

Sin dal 1992 l'antica Federazione socialista è dunque venuta meno - unitamente alla sua cittadinanza - in concomitanza con la nascita dei nuovi Stati indipendenti, Slovenia, Croazia, Macedonia, e Bosnia Erzegovina.

In generale, le leggi sulla cittadinanza di tali ultimi Stati prevedevano l'acquisto della cittadinanza per nascita in favore di coloro che avessero almeno uno dei genitori cittadino, talvolta subordinandolo ad oneri di registrazione entro dati termini qualora la nascita fosse avvenuta all'estero.

Norme particolari erano dettate per l'acquisto della cittadinanza da parte dei cittadini della estinta SFRY, subordinatamente al loro soggiorno sul territorio della nuova Repubblica alla data dell'indipendenza.

Le Costituzioni ed, eventualmente, le nuove leggi sulla cittadinanza successivamente approvate (attualmente vigenti), dispongono con riferimento allo *status civitatis* dei nati dopo la loro entrata in vigore.

E' probabile che anche le leggi dell'Unione (Stato "erede" della Federazione socialista, ormai ristretto alla Repubblica di Serbia, dopo la proclamazione d'indipendenza prima del Montenegro - 2006 - e poi del Kosovo - 2008) abbiano seguito uno sviluppo analogo.

Nella fattispecie, in ogni caso, il certificato di nascita prodotto dall'attore, rilasciato nel 2003 (e cioè proprio nell'anno di organizzazione della "Unione di Serbia e Montenegro"), certifica la cittadinanza serbo - montenegrina di entrambi i suoi genitori.

E' verosimile, peraltro, che né il █████ né alcuno dei suoi familiari abbiano mai avuto rapporti giuridici con lo Stato indipendente (dichiaratosi tale solo il 17.2.2008) del Kosovo, neppure riconosciuto come tale persino da alcuni Stati dell'UE; peraltro, per le note vicende politiche e belliche, in rapporti a dir poco conflittuali con la Repubblica Serba.

L'attore ha dimostrato di avere vanamente chiesto (9.5.2007) e sollecitato (26.2.2008) al Consolato Generale della Repubblica di Serbia in Milano, richiesta di accertamento della propria cittadinanza ovvero una dichiarazione da cui risulti che non ha titolo ad ottenerla. Tali iniziative hanno sortito solo delle laconiche attestazioni di pendenza della procedura, "ancora in corso" (nr. 302/5 - 2007 e 163/3 - 2008: v. doc. 14 delle produzioni dell'attore). Ha finanche domandato un'analogo attestazione (21.5.2009, doc. 4) alla Cancelleria della Repubblica del Kosovo, senza ricevere in questo caso alcuna risposta.

Ha prodotto, comunque, una dichiarazione in data 1.4.2003 dell'Ufficio di stato civile di Podujevo (comune di nascita), della Regione Autonoma di Kosovo e Metohija, Repubblica di Serbia con cui si

conferma che egli non è iscritto nella lista dei cittadini della Repubblica di Serbia.

Orbene, checché ne sia della cittadinanza dell'attore sul piano giuridico, è certo che lo *status*, cui corrisponde un ineludibile diritto della persona a poter ricevere una protezione dall'Autorità di un qualsiasi Stato, non gli viene di fatto riconosciuto; e l'interessato non potrebbe attendere *sine die* il compimento, eventuale, degli accertamenti del caso da parte delle Autorità competenti (anche nell'interesse dei suoi familiari, e massime dei figli).

Ne consegue che dovendo ritenersi in fatto privo di qualunque cittadinanza (non potendo, evidentemente, fornirne una prova negativa con riferimento a qualunque Stato) e della conseguente protezione, come di quella di organismi delle Nazioni Unite; non risultando avere commesso crimini ai sensi dell'art.12 par.iii, Conv. di New York del 28 settembre 1954 (L. 1 febbraio 1962, n.306), la sua domanda deve essere accolta.

Le spese, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, possono rimanere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

1. dichiara l'apolidia di [REDACTED], in atti generalizzato;
2. spese compensate.

Roma, 15.3.2013

Il Giudice est.
Vittorio Contento



Il Presidente
Massimo Crescenzi



IL CANCELLIERE C2
Domenico...



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li... 19 APR. 2013



IL CANCELLIERE C2
Domenico...



18 APR 2013